



DECRETO ALL'ATTO N° 51
CONTRATTO A UDINE II 05/01/2022
CATEGORIA - PRIVATI R.A.

STATUTO

OPERAPRIMA-WIEN aps

Firma in delega del Presidente Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Beato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

Operaprima-Wien aps, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli frazione Zugliano via Lignano n°4 e con durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero. L'eventuale successivo cambio di sede legale comporterà variazione dello statuto con apposita delibera dell'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di produzione artistico-culturale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche a livello internazionale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di terzi a favore degli stessi associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- promuovere, progettare, organizzare e gestire attività didattiche e formative in campo musicale, teatrale, coreutico e artistico generale attraverso la realizzazione di manifestazioni come opere, concerti, convegni, conferenze, laboratori, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere;
- sviluppare collaborazioni con gli Istituti Comprensivi, gli Istituti di Formazione Secondaria, Scuole di musica, Conservatori, Università Musicali, Scuole Paritarie e altre Istituzioni con le quali realizzare progetti didattici e culturali in contesti scolastici ed extra-scolastici allo scopo di contribuire al benessere della persona, in particolare modo dei più giovani e delle loro famiglie, contrastare la povertà educativa e prevenire la dispersione scolastica;
- diffondere l'alfabetizzazione musicale per favorire la crescita umana in tutte le fasi della vita, valorizzando i rapporti intergenerazionale.

L'Associazione realizza in via principale le suddette attività che sono riconducibili alle seguenti attività di cui all'art. 5 c. 1 lettere d-f-i del D.Lgs. 117/17:

Nicola Estro
Paolo De Luca
Graziella Costantini
Claudio B.
Vincenzo Romella
Maurizio Pizzoni

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:

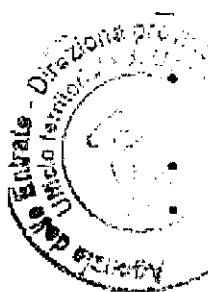
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione dei progetti, corsi e seminari nell'ambito dei propri scopi istituzionali nonché per l'utilizzo di Compendi di rilevante valenza storico culturale e di forte legame con il territorio e la sua comunità;
- compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini;
- inoltrare richieste di contributi a Enti pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche;
- stipulare contratti per l'affidamento in gestione di spazi per le attività esercitate o esercitabili;
- operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie;
- avvalersi delle prestazioni professionali, delle collaborazioni anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato forniti da soci o da persone fisiche o giuridiche esterne all'Associazione;
- provvedere all'apertura di un sito Internet o di piattaforme online per diffondere la cultura e renderla fruibile;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni per effettuare o raggiungere eventi di spettacolo, di studio, mostre;
- organizzare corsi di aggiornamento e formazione;
- promuovere e organizzare feste, cene, serate per promuovere la conoscenza dei progetti culturali presenti e futuri.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, oltre alle attività di interesse generale anche attività secondarie e strumentali purché coerenti con le finalità istituzionali secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione opera in continuità con l'attività dell'associazione austriaca "Opnprim-Wien" *Verein zur Förderung der Musik* (di seguito OP-W *Verein zur Förderung der Musik*) la quale fin dal 2011, anno della sua fondazione, ha intrapreso ed esercitato una costante proposta culturale a



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left, possibly "Pulcinella".
 - A signature in the middle, possibly "V.B.". 2
 - A signature on the right, possibly "C.B.". lung

Pozzuolo del Friuli e che dal 2018 ha realizzato progetti d'opera con il supporto tecnico amministrativo di associazioni attive sul territorio del Friuli Venezia-Giulia



ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione è costituita da n. 7 soci fondatori persone fisiche.

L'Associazione potrà ammettere un numero illimitato di soci che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che si riconoscono nello Statuto per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono essere ammessi oltre a persone fisiche anche persone giuridiche, enti locali, associazioni di fatto ma il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Niccolò Franco *Franzella Cortisiani* *Vittorio Alcega*
Flavio Corio *Chiara B...* *Vincenzo Romella* *Monica P...*

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- retribuzione qualora gli sia affidato un incarico professionale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal ricevimento della delibera.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

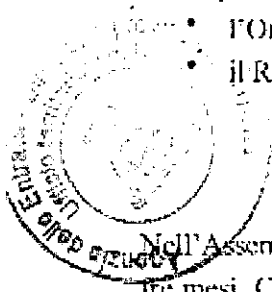
- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. Si applicano i c. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima



Fluoro

4

della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione potrà avvenire anche via mail su richiesta scritta di ciascun associato. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Può essere convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità e venga richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- l'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (ex Art. 21 c. 2 del C.C.): occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (ex Art. 21 c. 3 C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l'Assemblea può essere svolta anche in modalità da remoto.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)

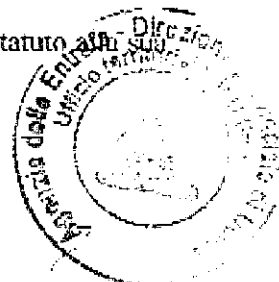
L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

Giuseppina Lucio, Giuseppina Costantino, Stefano Jucca, Paolo Tulas, Claudio B., Vincenzo Rosella, Mario Pedroni



- predisporre il bilancio d'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.
- nomina il *Direttore Artistico*, persona di competenza a livello musicale e organizzativo, con il compito di curare tutte le peculiarità artistico-tecnico-musicali dei progetti culturali di cui l'Associazione si occupa: programmazione e organizzazione dell'attività, selezione degli artisti e dell'apparato tecnico delle stesse. Il ruolo del Direttore artistico può coincidere con una carica all'interno dell'Associazione-

L'Organo di amministrazione è formato da 3 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26 c. 6 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica. La convocazione viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno sette giorni prima della riunione con e-mail, lettera o ogni altra idonea forma di comunicazione contenente data, luogo della riunione, ordine del giorno e modalità della stessa.

Esso delibera sugli argomenti all'ordine del giorno con il voto favorevole dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se vengono a mancare uno o più componenti, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto dei soci che rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive da parte di un componente senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio dello stesso.

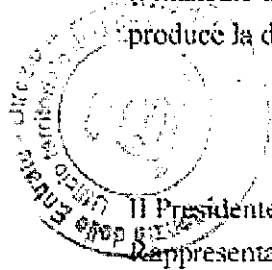
ART. 9

(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che l'impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "S. M. P." (likely S. M. P.)
 - Middle left: "P. M. P." (likely P. M. P.)
 - Middle right: "C. B." (likely C. B.)
 - Bottom right: "M. P." (likely M. P.)

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione. Ha i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione delegatagli dall'Organo di Amministrazione.

In particolare competono al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea e l'Organo amministrativo, eseguire le deliberazioni, firmare gli atti relativi alla gestione e delegare alla firma i componenti dell'Organo amministrativo;
- stipulare i contratti e le convenzioni;
- ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare eventuali regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

ART. 10

(Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del Dlgs n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 11

(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del Dlgs n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio indivisibile può essere costituito da beni mobili, immobili, donazioni, lasciti e successioni. Per la gestione del patrimonio l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma del Presidente e con possibilità di delega.

Nicola Di Nino *Giorgio Costa* *Stefano Juce*
Flavio *Antonio* *Vincenzo Rossella* *Marco Teleni*



Art. 13

(Divieto di distribuzioni degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori e lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, al conseguimento degli scopi e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- contributi pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- quote sociali annue stabilite dall'Organo di amministrazione;
- entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni e spettacoli;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali che soci, non soci, Enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 15

(Bilancio d'esercizio)

L'esercizio è annuale e inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'Organo di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione deve predisporre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando il principio del pareggio economico e finanziario entro lo stesso periodo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

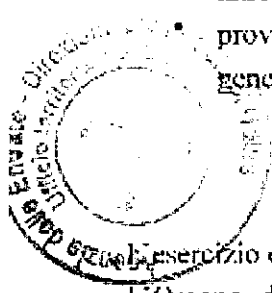
Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti la disponibilità finanziaria accertata ed indicata in bilancio se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

I bilanci consuntivo e di previsione devono essere accompagnati da una relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Art. 16

(Libri)



Handwritten signatures and initials:
Di fe
Pulido
li
CB
mer

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs. n. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

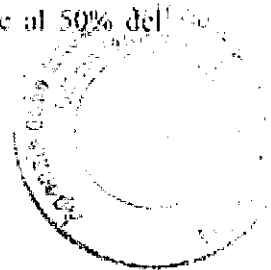
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 c. 1 del Dlgs. n. 117/17 e con altri Enti privati sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante.

Nicola De Luca *Giuseppe Cristofari* *Vittorio Succi*
Paolo M. G. G. G. *Antonio P.* *Ubaldo Lomello* *Anna P.*



Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre Associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Nicola Ferrara
Gianluca Duce
Veronica Romello
Graziella Cortellani
Antonio Orlando
Marco Pedersen

